

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06269/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6269 del 2019, proposto da

Claudia Califano, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Di Girolamo non costituito in giudizio;

Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato n. 5897 (doc.

2), nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di

conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di

64,00/100;

c) Del verbale n. 14 del 14 marzo 2019 della Sottocommissione Lombardia 23 (doc. 3)

contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione

ha attribuito il punteggio di 64,00 alla prova sostenuta dalla ricorrente;

d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del

concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco

degli ammessi a sostenere la prova orale;

e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione

delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione

dei punteggi;

f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che

hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto

concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte

sostenute dai ricorrenti;

h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in

data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e

protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione

informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento

allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati,

siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;

j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della

prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;

k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.

AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;

l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

n) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali, nella parte

in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il

punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico

di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui

figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello

status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 26 maggio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO